



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Roma,

Alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Alle OOPP

LORO SEDI

Oggetto: Sanzioni in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni di impianto delle superfici vitate.

ALL'AGEA COORDINAMENTO
Via Palestro n. 81

00185 Roma

Pervengono da più parti richieste di chiarimento in merito alla non applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 69 paragrafo 3 della legge 238/2016 in caso di non utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto, entro il periodo di validità, per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'articolo 62 paragrafo 3 del regolamento 1308/2013 prevede che il produttore che non abbia utilizzato, entro il relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa, sia soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il citato articolo 89, ora sostituito, in virtù del regolamento UE 2021/2117, dall'articolo 90 bis del regolamento 1308/2013 stabilisce, al paragrafo 4, che, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative *proporzionate, efficaci e dissuasive, conformemente al titolo IV, capo I, del regolamento 2021/2116.*

Il Titolo IV, capo I del regolamento 2021/2116 stabilisce, al paragrafo 5 lettera c) dell'articolo 59 che lo Stato membro ha facoltà di non applicare sanzioni se *“l'interessato può dimostrare di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi”*.

A tale proposito si sottolinea che la Corte di giustizia ha dichiarato, a più riprese, che la forza maggiore non comprende solo circostanze di assoluta impossibilità, ma anche situazioni in cui gli operatori economici, nonostante tutta la dovuta diligenza, non hanno potuto evitare le conseguenze di circostanze insolite al di fuori del loro controllo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Secondo la Corte, infatti, nella nozione di forza maggiore si ritrovano un elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dell'operatore) ed un elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata).

Inoltre, stante quanto riportato nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione relativa alla "Forza maggiore» del diritto agrario", sulla base della giurisprudenza esistente, in mancanza di una clausola esplicita di forza maggiore nella normativa pertinente, può essere giustificato, onde evitare un'eccessiva disuguaglianza di trattamento, esonerare un operatore da determinati obblighi previsti dalla normativa medesima (ad esempio il rispetto di determinati termini), qualora l'inosservanza di tali obblighi sia dovuta a circostanze che possono essere assimilate ad un caso di forza maggiore.

L'attuale situazione derivante sia dalla trascorsa pandemia da Covid 19, i cui effetti continuano a manifestarsi, che dalla crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina comporta una oggettiva difficoltà a mantenere gli impegni che non dipende in nessun modo dalla volontà degli interessati, in quanto assolutamente imprevedibile ed imprevedibile e possono essere qualificate come circostanze di forza maggiore.

Infine, l'articolo 61 del regolamento 1308/2013, come novellato dal punto 9 dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/2117, ha prolungato la validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2020 e 2021 al 31 dicembre 2022, proprio per venire incontro alle difficoltà che gli operatori vitivinicoli si trovano ad affrontare a causa del perdurare della crisi economica.

Pertanto, stante quanto sopra riportato ed in considerazione delle disposizioni comunitarie vigenti, non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 69 della legge 238/2016 alle autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2022 e non utilizzate entro il medesimo termine.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Polizzi

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)